

# CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

## TRA I COMUNI DI CASALGRANDE E BAISO (RE)

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_, il Comune di \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_, e il Comune di \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_, si conviene e si stipula quanto segue;

### PREMESSO

- L'Amministrazione comunale di Casalgrande, con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;
- L'Amministrazione comunale di Baiso, con delibera di C. C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

hanno deciso di svolgere le funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

### ART.1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Casalgrande e di Baiso, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

### ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Casalgrande assume la veste di Comune capo convenzione.

### ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete, sentito il sindaco dell'altro Comune convenzionato, la nomina e la revoca del Segretario comunale.

### ART.4 – SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per entrambi gli enti.

Sarà possibile, in alternativa alla soluzione di cui sopra, avvalersi del Vice Segretario in servizio presso uno degli enti convenzionati, incaricato della reggenza o della supplenza da parte del Sindaco del comune capo convenzione.

## **ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo flessibile e strettamente correlato alle esigenze dei due Enti che costituiscono la segreteria convenzionata in modo da garantire il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità organizzativa degli Enti.

Il calendario dei giorni di presenza del Segretario presso ciascun Ente sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio, garantendo comunque la seguente distribuzione di massima della sua presenza in ogni comune, come concordato tra i Sindaci dei comuni stessi :

**per n. 21 ore settimanali presso il Comune di Casalgrande;**

**per n. 15 ore settimanali presso il Comune di Baiso (n. 7,5 ore nel caso il segretario svolga le proprie funzioni anche presso l'Unione Tresinaro Secchia);**

Il Segretario comunale dipende funzionalmente da ciascuno dei due Sindaci a seconda del comune interessato. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del comune capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con l'altro Sindaco.

## **ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle competenze economiche complessive spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, sono esclusivamente a carico del comune nell'interesse del quale tali prestazioni vengono espletate.

La remunerazione di funzioni ulteriori, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, resta interamente a carico del comune interessato che le conferisce..

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, graverà su ciascun Comune, in base alla percentuale di presenza nell'uno e nell'altro ente come indicato all'art. 5.

Nel caso il segretario svolga le proprie funzioni anche presso l'Unione, il rimborso della quota pari al 20% sarà considerato interamente a favore del Comune di Casalgrande.

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

## **ART.7 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

La validità della convenzione decorre **dal primo ottobre 2016**, o comunque successivamente al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale del Sindaco del comune capo convenzione, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino a diversa determinazione dello stesso o apposita decisione assunta dai rispettivi consigli comunali, con atti espressi, che saranno adottati entro il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del consiglio comunale da notificare all'altro ente e da trasmettere al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, ed al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, cui saranno inviati i provvedimenti adottati dai comuni per l'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione dell'agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

#### **ART. 8 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL del comparto di riferimento, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e alla Prefettura – U.T.G. di Bologna Sezione Regionale Emilia Romagna per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_